

IN QUESTO NUMERO

1. Aziende florovivaistiche – aiuto del 30% sui maggiori costi per il riscaldamento.
2. 19.2.01 Azioni Ordinarie (6.4.01) – Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche (GAL Appennino Bolognese).
3. GAL APPENNINO BOLOGNESE (PSR 2014-2020) - Misura 19 – Azione 13 “Valorizzazione castagneti da frutto” .
4. DECRETO FLUSSI 2022.
5. Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato – primi commenti e indicazioni.
6. Patronato Enapa: legge di Bilancio 2023.

1) Aziende florovivaistiche – aiuto del 30% sui maggiori costi per il riscaldamento.



Con D.M. del 19/10/2022 n. 532191 sono stati stanziati 25 milioni di euro, in aiuto alle aziende agricole florovivaistiche per sostenere i maggiori costi per il riscaldamento.

L'aiuto è concesso qualora, i costi per l'acquisto delle risorse energetiche, quali :

- Gasolio
- G.P.L.
- Energia Elettrica
- Gas Metano
- Biomasse utilizzate per la combustione in azienda

sostenuti, **nel periodo 01 Marzo 2022 – 31 Agosto 2022**, dalle aziende costituite prima del 01 Marzo 2021, risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi sostenuti nello stesso periodo dell'anno 2021. L'aiuto concedibile è nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.

Le imprese costituite dopo il 01 Marzo 2021 possono presentare domanda, se in possesso dei requisiti previsti e in caso di costituzione successiva al 1 Settembre 2021, l'aiuto concedibile è pari al 15% del valore delle spese sostenute nel periodo 1 Marzo 2022 – 31 Agosto 2022.

Qualora le richieste evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto alle risorse disponibili, la percentuale di sostegno del 30% sarà proporzionalmente ridotta in modo lineare.

Possono beneficiare dell'aiuto le imprese agricole :

- Iscritte all'INPS
- Iscritte all'anagrafe delle aziende agricole con fascicolo aziendale valido alla presentazione della domanda
- Aveni i seguenti codici attività ATECO :
 - A. 1.19.1 COLTIVAZIONI DI FIORI IN PIENA ARIA limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale)
 - B. 1.19.2 COLTIVAZIONI DI FIORI IN COLTURE PROTETTE
 - C. 1.30 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare condizionamento con propri impianti localizzati in azienda

Condizione obbligatoria, la presenza, all'interno del fascicolo aziendale, di un indirizzo PEC .

Il termine per la presentazione delle domande è il **27 Febbraio 2023**.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Tecnico del vostro ufficio zona di riferimento.

(S. Santoni)



2) 19.2.01 Azioni Ordinarie (6.4.01) – Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche (GAL Appennino Bolognese).

Il Gal appennino Bolognese ha approvato un bando per realizzazione o ampliamento delle attività agrituristiche. Beneficiari sono le aziende iscritte all'elenco degli operatori agrituristiche e/o all'albo degli operatori di fattorie didattiche.

Le spese ammissibili riguardano

- interventi di recupero, ristrutturazione e ampliamento dei fabbricati esistenti in azienda;
- realizzazione di piazzole per campeggio e relative infrastrutture di servizio comprese quelle elettriche, idriche e sanitarie, nonché ogni impiantistica necessaria;
- interventi di recupero, ristrutturazione, ampliamento ed allestimento di strutture fisse per attività ricreative, sportive, culturali, sociali, didattiche e per il tempo libero (comprese piscine e percorsi vita);
- nuove costruzioni a sé stanti da destinare esclusivamente a servizi accessori per l'attività agriturbistica, così come definiti nei criteri di attuazione della LR n.4/2009, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 11 della LR n. 4/2009;
- sistemazioni esterne a servizio di fabbricati agriturbistici (con esclusione di qualsiasi impianto produttivo agricolo o di forestazione);

- allestimento di camere, sala ristorazione, cucina e locali accessori utilizzati per l'attività agrituristica (per allestimento si intende acquisto di mobili, dotazioni e attrezzature fisse ed inventariabili, comprese quelle per la preparazione, lavorazione e conservazione dei cibi);
- recupero di locali in fabbricati esistenti e acquisti di attrezzature da destinare esclusivamente a camere e relativi bagni per Ospitalità Rurale Familiare come definita all'art. 16 della L.R. n. 4/2009 nel limite massimo di 15.000 Euro per ogni stanza con bagno ristrutturata a tale scopo;
- interventi di recupero o ristrutturazione di locali da destinare a laboratori o sale pluriuso per attività agrituristiche purché all'interno di essi non siano previste lavorazioni agricole o trasformazioni che abbiano come prodotto finale un prodotto agricolo di cui dell'Allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea da immettere sul mercato;
- spese generali e tecniche nella misura massima del 10% della spesa ammissibile sopraindicata;
- acquisto di attrezzature informatiche e relativo software per la gestione dell'attività oggetto di sostegno. Il software può essere di base o specifico agrituristico con esclusione dei siti web e quello destinato per la promozione.

L'aiuto, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari:

- 50% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"
- 45% della spesa ammissibile per gli interventi posti nella zona C "Aree rurali intermedie"

Data ultima di presentazione delle domande di sostegno 31/03/2023 alle ore 12.00

I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni.

(A. Caprara)

3) GAL APPENNINO BOLOGNESE (PSR 2014-2020) - Misura 19 – Azione 13 “Valorizzazione castagneti da frutto”.



Il bando persegue l'obiettivo di sostenere gli investimenti delle imprese agricole dell'Appennino Bolognese finalizzati alla valorizzazione economica dei castagneti da frutto, dall'intervento colturale fino alla prima trasformazione del prodotto finale.

Ricordiamo che per “**castagneto frutto**” si intende: **area caratterizzata dalla presenza di castagni coltivati per la produzione di castagne e marconi con densità non inferiore a 30 esemplari per ettaro, soggetti a costanti pratiche colturali** (almeno una ripulitura per anno allo scopo di facilitare la raccolta ed eliminare la vegetazione concorrente; almeno una potatura ogni sette anni e il reintegro per innesto delle piante morte quando la densità sia inferiore alle 100 piante ad ettaro).

Sono da considerarsi castagneti da frutto in attualità di coltura anche gli impianti costituiti con specie e ibridi appartenenti al genere *Castanea* con densità superiore a 150 piante a ettaro e allevate con moduli colturali intensivi.

Possono essere beneficiari del presente bando le imprese agricole sia in forma singola che in forma aggregata.

Tutte le imprese al momento della domanda devono soddisfare le seguenti condizioni:

- Risultare iscritte ai registri delle imprese agricole della CCIAA, fatto salvo i casi previsti dalla normativa vigente: l'esercizio dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del c.c. deve essere riportato

nella visura camerale o come attività prevalente o come attività secondaria.

- Essere regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata aggiornata nell'anno solare di presentazione.
- Non trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti.
- In caso di società, la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo del vincolo di destinazione d'uso.
- Avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva).
- Rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale.
- Avere titolo di possesso/proprietà di tutte le particelle/immobili oggetto di domanda, valido per l'intero periodo di impegno

La superficie oggetto dell'intervento deve avere le seguenti caratteristiche minime:

- una copertura di **almeno 30 piante per ha** e una **superficie complessiva minima di almeno 0,1 ha** per singolo progetto (superfici non necessariamente accorpate).
- Sono ammissibili a intervento solo le superfici che ricadono nei seguenti casi.
- Superfici classificate quali **colture permanenti** nel GIS.
- Superfici riconosciute *Castagneti da mensa*.



Gli interventi non dovranno essere soggetti a contributi concessi sulla misura 8 del PSR 2014/2020.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa.

Gli interventi finanziabili sono:

- Interventi culturali finalizzati alla valorizzazione economico-produttiva del castagneto.
- Interventi in strutture e attrezzature funzionali alla lavorazione e prima trasformazione del prodotto.

L'importo di spesa ammissibile minimo è di Euro 2.500 e massimo Euro 25.000; il punteggio per poter accedere al bando non deve essere inferiore a 4.

Il piano dovrà essere finalizzato, per almeno il 30% delle spese, ad investimenti relativi alla valorizzazione del castagneto.

Sono ammissibili

A . INTERVENTI CULTURALI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA DEL CASTAGNETO

A.1. Interventi di miglioramento del castagneto

es: innesti, taglio dei polloni di castagno, taglio delle erbe e degli arbusti infestanti, ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta dei frutti, decespugliamenti, potature, spalcatore, sfolli, diradamenti, il taglio delle piante arboree di altre specie, l'acquisto e la messa a dimora di piante di castagno per garantire la continuità della copertura arborea, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, purché la superficie sia regolarmente ripianata e si provveda alla sostituzione delle piante, l'abbattimento delle piante malate e/o morte e l'acquisto e la messa a dimora di castagni di varietà pregiate purché previsto una sola volta nel periodo di programmazione).

Opere effettuate mediante prestazioni volontarie di manodopera aziendale, le spese relative non potranno comunque superare il 30% del PI, e dovranno essere chiaramente identificate in apposita voce del PI.

A.2 Macchinari specificatamente dedicati all'intervento silvicolturale quali:

- Motoseghe
- Decespugliatrici

- Macchine raccogliatrici
- Macchinari e attrezzature per la pulizia e l'esbosco delle ramaglie

B. INTERVENTI IN STRUTTURE E ATTREZZATURE FUNZIONALI ALLA LAVORAZIONE E PRIMA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO A CONDIZIONE CHE SIANO COMPLEMENTARI ALL'INTERVENTO DI TIPO A1

B.1. Macchinari e attrezzature quali:

- Vaglio per calibratura
- Preparazione castagne fresche (pulitura, lucidatura)
- Pelatura
- Sterilizzazione
- Essiccazione
- Macchine confezionatrici per il prodotto essiccato e/o fresco,
- Acquisto di macine di pietra destinate alla macinatura delle castagne secche, da trasformare in farina di castagne.

B.2 Interventi di realizzazione, restauro e manutenzione straordinaria dei metati (o seccatoi) per l'essiccazione del prodotto fresco:

- Opere edili finalizzate alla costruzione o alla ristrutturazione di metati che prevedano l'utilizzo di tecniche di essiccazione tradizionali (graticciato e fuoco) che abbiano una dimensione del locale destinato all'essiccazione non superiore a 20 mq e che prevedano l'utilizzo di materiali tradizionali come pietra e legno.

C. spese tecniche quali onorari di professionisti e consulenti nel limite massimo 10% dell'investimento

Il PI dovrà prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti decorrente dalla data di adozione dell'atto di concessione non superiore a 12 mesi, con una eventuale proroga di 180 giorni che potrà essere concessa su richieste debitamente motivate da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

L'azione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL Appennino Bolognese.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è pari:

- **40%** per le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative);
- **60%** quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - * Progetti presentati da giovani di età fino a 41 anni non compiuti;
 - * Interventi in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013.
 - * Investimenti collettivi.

I contributi previsti dal presente bando non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni.

Le domande di sostegno potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 28/2/2023.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte la documentazione richiesta entro il termine suindicato comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente bando.

La presentazione della domanda di sostegno è precedente l'avvio della realizzazione delle attività oggetto di PI.

Si ricorda infine che è ammessa una sola domanda di sostegno per impresa.

(A. Caprara)

4) DECRETO FLUSSI 2022.



Finalmente approvato il provvedimento inerente i flussi 2022 (non è un errore di stampa).

Publicato infatti sulla Gazzetta Ufficiale il decreto relativo ai flussi per i cittadini extracomunitari per i quali si potrà procedere, nel corrente anno, alla assunzione e per i quali è ammesso l'ingresso nel nostro paese.

In generale, il nuovo DPCM ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 82.705 unità; in tale contesto 38.705 unità sono previste per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo; in particolare di questi 30.105 sono deputati ai settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia turistico – alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale, di cui:

A) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;

B) n. 6000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Autorizzata anche la conversione di 4400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale e 2000 per permessi di studio in permessi per lavoro subordinato.

Il DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri) definisce una quota di lavoratori cittadini extracomunitari pari a 44.000 unità in particolare per le necessità occupative nell'ambito del lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico; una quota pari a 22.000 unità è specificatamente dedicata alle istanze di ammissione presentate dalle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro. Come di consueto le modalità di presentazione delle istanze saranno definite con apposite circolari dai competenti ministeri (Ministeri Interno, Lavoro e Agricoltura), immutato il sistema del "click day" per l'invio delle domande; il termine per la presentazione delle domande decorre dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale (27 marzo 2023).

Da segnalare come il decreto presenti una norma di nuovo conio (ancorché presente da anni nell'art. 22 del T.U. Immigrazione) e relativa alla disposta procedura di preventiva richiesta di lavoratori italiani o stranieri presenti in Italia, per le posizioni per le quali si proceda all'invio di istanze relative ai lavoratori stagionali.

Tale disciplina appare estremamente critica poiché con la prevista escussione preventiva di lavoratori, già inseriti nelle liste dei centri per l'impiego, si potrebbe determinare una strozzatura ed un allungamento dei tempi di lavorazione forse esiziale per il buon esito delle domande.

Al riguardo si segnala come tutte le organizzazioni dei datori di lavoro abbiano richiesto lo stralcio di tale obbligo.

(M. Mazzanti)



5) Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato – primi commenti e indicazioni.

Come è noto con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197) sono state introdotte significative modifiche alla disciplina relativa alle prestazioni occasionali, sia in materia di “Contratto di prestazione occasionale” che in ordine al “Libretto Famiglia” (sostitutivi dei vecchi voucher); mutate anche le regole per il lavoro in agricoltura.

Il contratto di prestazione occasionale, come disciplinato dall'art. 54 del D.L. n. 50/2017, è infatti stato interdetto per gli operatori agricoli ma è rimasto sostanzialmente in vigore per gli altri settori, definendo anzi, per mitigare le originarie asperità dell'istituto, un più ampio campo di applicazione allargandone i confini di operatività (il limite massimo dei compensi passa, per ciascun utilizzatore, da 5.000 a 10.000 euro, elevato anche il limite dimensionale aziendale, possono infatti utilizzare i “voucher” le imprese il cui numero massimo di lavoratori subordinati a tempo indeterminato sia sino a 10, prima erano 5).

Al riguardo l'INPS ha recentemente pubblicato la circolare n. 6 del 19/01/2023. Nella predetta circolare l'Istituto, relativamente al comparto agricoltura, precisa come il comma 343 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, abbia abrogato le disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell'agricoltura; pertanto, dal 1° gennaio 2023, per le imprese del settore dell'agricoltura è vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale, contratto che peraltro godeva di scarsissimo utilizzo, in virtù delle complessità tecnico-operative.

Stante il divieto l'INPS chiarisce che le imprese agricole che avessero acceso rapporti, ma non usufruito delle prestazioni nel 2022, potranno richiedere il rimborso delle somme già versate e non utilizzate.

MODIFICHE PER SETTORE AGRICOLO

La legge di bilancio 2023 ha apportate all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 16, le parole: «*tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*» sono soppresse;
- b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «*di imprenditore agricolo*» e, alla lettera e), le parole: «*fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma*» sono soppresse;
- c) al comma 20, le parole: «*nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16*» e le

parole: «salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

La nota dell'Inps precisa come per il biennio 2023-2024, sarà invece possibile per gli agricoltori ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura come previsto dai commi da 344 a 354 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, attraverso l'inoltro al Centro per l'impiego, prima dell'inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria UNILAV.

Possono utilizzare questo rapporto, che per inciso appare molto simile al rapporto a tempo determinato tipico dell'agricoltura, i datori di lavoro agricolo, senza alcun limite dimensionale, l'assunzione è però ad appannaggio unicamente dei datori che rispettano la contrattazione collettiva nazionale e territoriale quando stipulata dalle organizzazioni nazionali più rappresentative.

Si possono assumere anche soggetti che, sino ad ora erano esclusi dai voucher, ma anche lavoratori ammissibili al lavoro dipendente anche sulla base delle ordinarie regole; queste le categorie previste: persone disoccupate, percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (naspi) o dell'indennità di disoccupazione denominata dis-coll, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il lavoro occasionale agricolo, che è riferibile solo ad attività di carattere "stagionale" è però interdetto in ogni caso, anche per gli appartenenti alle dette categorie, salvi i pensionati, per i soggetti che abbiano lavorato "normalmente" in agricoltura nei tre anni precedenti. In verità la norma non chiarisce in alcun modo che cosa si debba intendere per stagionalità, generandosi una qualche confusione in ordine alle tipologie di attività e dei lavori possibili, l'unico dato certo è quello relativo alla durata che non potrà superare 45 giornate annue per singolo lavoratore, ancorché l'arco temporale del contratto di lavoro possa avere una durata massima di 12 mesi. L'avviamento al lavoro è subordinato alla acquisizione, da parte del datore agricolo e prima dell'inizio del rapporto, di un'autocertificazione del lavoratore inerente la propria condizione soggettiva.

Contrariamente ai "voucher", che sono pagati al lavoratore dall'INPS, le nuove prestazioni occasionali agricole prevedono che la remunerazione sia corrisposta dal datore di lavoro attraverso metodi tracciati e sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro; sul punto si segnala un primo dubbio circa la applicabilità, a questo nuovo contratto, del terzo elemento che è tipico degli avventizi agricoli. Buone notizie per i lavoratori: il compenso è esente da imposizione fiscale, non ha riflessi per 45 giornate sullo stato di disoccupazione, si potrà cumulare ai fini pensionistici.

La remunerazione parrebbe invece scontare viceversa la contribuzione CAU-INPS e nella misura in vigore per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010) indipendentemente dalla territorialità, si attendono chiarimenti, anche in ordine alle modalità di denuncia e pagamento dei contributi alle quali i datori dovranno attenersi (versando il 16 del mese successivo al termine del lavoro) poiché sul punto nulla la legge dice.

Applicabili anche le contribuzioni contrattuali come stabilite dai CCNL e CPL di settore. La contribuzione è utile per successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile nel reddito utile per ottenere il permesso di soggiorno o il rinnovo.

La norma prevede sanzioni capestro per il supero della prevista durata di 45 giorni: in caso il rapporto a termine si trasforma a tempo indeterminato. In caso di mancanza della comunicazione UNILAV di assunzione o quando si assumono soggetti non compresi nelle categorie ammesse la norma prevede la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata di accertata violazione, semprechè la violazione non sia il frutto di false dichiarazioni del lavoratore.

Relativamente ad alcuni degli aspetti burocratici segnalati si veda la recente Nota n. 462 del 20 gennaio 2023 del Ministero del Lavoro con la quale si comunica la modifica del modello UNILAV, modificato nei tratti essenziali, per adeguare il modello ministeriale alle regole previste per le nuove "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato".

La nota ministeriale peraltro non si addentra, né commenta, alcune delle criticità che molti commentatori hanno sollevato, anche in ordine alla interpretazione del nuovo contratto (sostitutivo del vecchio voucher) che appare un ibrido che male concilia l'occasionalità con la subordinazione, ponendo numerosi dubbi interpretativi e di gestione amministrativa.

Per ora il ministero semplicemente aggiorna il modello UNILAV aggiungendo, nella tabella "contratti", il codice "**H.03.03.**"; tale codice dovrà essere utilizzato da tutti i datori di lavoro dell'agricoltura per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione della neonata atipica nuova forma di rapporto di lavoro come introdotta nell'ordinamento italiano dalla recente legge di bilancio.

Secondo le nuove norme il datore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, ad effettuare la comunicazione di assunzione UNILAV e secondo i dettami dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996. Rispetto all'ordinario modulo UNILAV parrebbe che la tempistica dell'adempimento sia diversa in quanto la comunicazione di assunzione ordinaria deve essere inviata entro il giorno precedente all'instaurazione del rapporto, mentre nel nuovo contratto la comunicazione deve essere inoltrata "prima dell'inizio della prestazione".

La consegna dell'UNILAV al dipendente assolve anche gli obblighi di informativa di cui al D.Lgs. n. 104/2022. La norma pare poi semplificare la procedura ordinaria prevista sia per la iscrizione nel LUL - libro unico del lavoro e sia per la compilazione della paga che potranno essere effettuate in un'unica soluzione, anche alla fine del rapporto (possibili però anticipi, sempre tracciabili, su base settimanale, quindicinale o mensile).

In concreto il nuovo contratto non pare avere un fascino immediato per gli imprenditori agricoli, troppe sono ancora le zone d'ombra interpretative, i laccioli burocratici e le sanzioni esagerate con apparenti benefici, in termini di costo del lavoro, unicamente per chi ha l'azienda in zona ordinaria.

(M. Mazzanti)

6) Patronato Enapa: legge di Bilancio 2023.

Nella legge di bilancio, ci sono delle novità su come andare in pensione nel 2023, presentiamo di seguito un prospetto di tutti i modelli pensionistici attualmente attivi:

→ **Quota 103:** pensione anticipata con requisito anagrafico 62 anni di età e un'anzianità contributiva minima di 41 anni. La prestazione è cristallizzata perciò il diritto di accesso può essere esercitato anche successivamente.

Il trattamento pensionistico potrà essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

Per i lavoratori autonomi e privati che maturano il requisito entro il 31/12/22 riceveranno la pensione dal 01/04/23 mentre quelli che li maturano dal 01/01/23 la riceveranno trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Inoltre, i lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per quota 103 possono rinunciare al versamento dell'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria da versare all'Inps, pari al 9,9% del salario lordo.



- **Quota 100/102/103:** rimane il diritto di accesso maturato all'anno di riferimento del requisito legislativo
- **Opzione donna:** per accedere a questa pensione è necessario avere 60 anni di età entro il 31/12/22, ridotta di 1 anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni (59 e 58 anni) a condizione di essere in una di queste categorie : 1) caregiver familiari (coloro che assistono dal momento della richiesta e da almeno 6 mesi un parente o un affine di 2° grado convivente qualora, i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti 2) invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile 3) lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale
- **Pensione di vecchiaia:** rimane a 67 anni con un requisito contributivo di 20 anni
- **Pensione anticipata:** non ci sono modifiche rimane il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne senza vicoli anagrafici.
- **Ape sociale:** (anticipo della pensione che concede lo Stato italiano) rinnovato anche per il 2023 per chi ha un minimo di 63 anni di età e rientrano:
 - 63 anni di età e 30 anni di contributi ai:**
Lav. in stato di disoccupazione,
Invalidi con grado superiore o uguale al 74%;
Soggetti che assistono da almeno sei mesi un convivente affetto da handicap.
 - 63 anni di età e 36 anni di contributi ai:**
Lavori c.d. GRAVOSI rientranti nelle 23 figure professionali
 - 63 anni di età e 32 anni di contributi ai:**
operai edili con CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell'ambito dei codici Istat presenti nell'allegato 3;
ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;
conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.

Per ulteriori informazioni potete contattarci a bologna@enapa.it
(E. Sangiorgi)

